



TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

R.G. /2023

Il Giudice,

visto il decreto del

letta la richiesta di concessione delle misure protettive articolata dalla soc.

rileva quanto segue.

La questione dell'applicabilità al concordato semplificato delle misure protettive ex artt. 54 e 55 CCII registra diversi orientamenti giurisprudenziali. Un primo orientamento, minoritario (Trib. Torino, 25 novembre 2022, Trib. Avellino, 23 marzo 2023), la esclude sulla base del rilievo che il concordato semplificato non è richiamato all'art. 54 comma 1 CCII e, viceversa, nemmeno l'art. 25 *sexies* CCII richiama gli artt. 54 e 55 CCII (pur invece richiamando altre norme). La lacuna normativa, peraltro, non potrebbe essere colmata in via analogica, data la peculiarità dell'istituto del concordato semplificato, che non potrebbe ricondursi al concordato preventivo e la cui disciplina sarebbe oltretutto incompatibile con la funzione delle misure protettive (non rinvenendosi, nel concordato semplificato, trattative suscettibili di venir messe a repentaglio da azioni individuali dei creditori).

Per opposto orientamento, la disciplina in materia di misure protettive, dettata dagli artt. 54 e 55 CCII, deve ritenersi applicabile anche in sede di concordato semplificato (cfr. Trib. Milano 16.09.2022, Trib. Roma 21.07.2022, Trib. Bergamo, 12 gennaio 2022), nonostante la mancata previsione espressa e il dato positivo non univoco, sulla base della possibilità di ricondurre, in ogni caso, il concordato semplificato alla nozione di strumenti di regolazione della crisi, ai quali risultano applicabili le misure previste dagli artt. 54 e 55 CCII. Quest'ultimo orientamento pare più condivisibile.

Il concordato semplificato rientra, anzitutto, senz'altro (a prescindere dalla *sedes materiae*) nella nozione di "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" dettata all'art. 2, lett. *m-bis* CCII (cfr. anche Trib. Lagonegro, 2 febbraio 2023): si tratta, infatti, di una procedura volta alla liquidazione del patrimonio che, a richiesta del debitore, può (deve) essere preceduta dalla composizione negoziata della crisi.

Il mancato richiamo degli artt. 54 e 55 CCII, a fronte del richiamo espresso di altre norme, da parte dell'art. 25 *sexies* CCII non sembra, in secondo luogo, un argomento sufficiente a escludere l'applicazione delle misure protettive nella procedura di concordato semplificato.

L'art. 25 *sexies* comma 3 CCII richiama espressamente gli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII, facendo derivare (automaticamente) gli effetti previsti da dette norme dalla sola pubblicazione del ricorso. L'efficacia delle misure protettive, tuttavia, pur principiando, a livello temporale, dal momento della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, non è (più), di per sé, effetto della pubblicazione del ricorso (c.d. automatic stay), ma richiede, oltre alla pubblicazione, soprattutto la proposizione di una specifica domanda (art. 54 comma 2 CCII; c.d. semi-automatic stay). La differenza dei presupposti richiesti, nell'uno e nell'altro caso, per il verificarsi dell'effetto giuridico può, così, spiegare il mancato richiamo degli artt. 54 e 55 CCII.

La cessazione degli effetti delle misure protettive disposte durante la composizione negoziata della crisi prevista all'art. 18 CCII, inoltre, non deve intendersi nel senso che le misure protettive possano operare soltanto in sede di composizione negoziata: esse devono, infatti, cessare all'esito della composizione negoziata ma possono essere nuovamente domandate con la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, tra i quali rientra anche il concordato semplificato.

Sul piano sostanziale, infine, non si ravvisa incompatibilità tra le misure protettive e la disciplina del concordato semplificato, per il fatto che in questo non sarebbero presenti trattative da tutelare attraverso le misure protettive, mentre oggetto di tutela sarebbe soltanto il buon esito dello strumento di regolazione, salvaguardato dalle misure cautelari. La definizione di misure protettive che si rinviene all'art. 2 lett. *p* CCII, infatti, è estremamente ampia, comprendendo le misure funzionali al buon esito delle *iniziative* assunte per la regolazione della crisi, *sin dalla fase* delle trattative. Le misure protettive, pertanto, non sono funzionali esclusivamente alla tutela delle trattative, ma possono risultare strumentali rispetto a ogni altra iniziativa del debitore che appaia meritevole di tutela, anche nell'ambito del concordato semplificato.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, l'imprenditore può avviare la composizione negoziata della crisi domandando, se del caso, le misure protettive (artt. 18 e 19 CCII); al termine dell'incarico, l'esperto comunica la propria relazione al giudice, che dispone la cessazione degli effetti delle misure concesse in composizione negoziata della crisi. Nel caso in cui, poi, all'esito delle trattative la soluzione individuata sia il concordato semplificato (art. 23 comma 2, lett. c, CCII), l'imprenditore potrà domandare, ai sensi dell'art. 40 CCII, l'accesso allo strumento di regolazione della crisi mediante ricorso con cui si chiede l'omologazione della proposta (art. 25 *sexies* comma 2 CCII), immediatamente produttivo degli effetti di cui agli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII. La domanda di accesso (art. 40 CCII) in forma di ricorso potrà contenere la domanda di misure protettive (art. 54 comma 2 CCII): in tal caso, dal momento della pubblicazione del ricorso, ma per l'effetto della domanda (pubblicata), acquisteranno efficacia le misure protettive previste dagli artt. 54 e 55 CCII.

p. q. m.

Il Giudice, ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 54 e 55 CCII, concede in favore di la misura di protezione per cui, dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso depositato in data , i creditori finora procedenti in via esecutiva, e tutti gli altri eventuali ulteriori creditori, non possano acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, né possono levare protesti. Fissa in mesi quattro la durata della misura.

Si comunichi.

Padova, 12 ottobre 2023

Il Giudice

Giovanni Giuseppe Amenduni

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della d.ssa Alberta Cattozzo, in tirocinio ex art. 73 D.L. n. 69/2013.